

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII N. 5

## RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

**Corsanego, presidente; Calamandrei e Sansone, vicepresidenti; Monticelli, Iotti Leonilde e Salvatore, segretari; Amendola Giorgio, Avanzini, Bazoli, Bellavista, Benvenuti, Camposaruno, Cavalari, Cicerone, Costa, De Caro Raffaele, Dominedò, Dugoni, Firrao, La Malfa, Mastino Gesumino, Notarianni, Pesenti, Quintieri, Scalfaro, Silipo, Tambroni, Vigo; Nasi e Longhena, relatori**

SULLA

**ELEZIONE CONTESTATA PER IL COLLEGIO UNICO NAZIONALE (C. U. N.)  
(ENRICO PARRI)**

*Seduta dell'8 giugno 1949*

**Relazione per la proclamazione della candida Mary Tibaldi Chiesa a deputato per la lista del Partito repubblicano italiano nella circoscrizione di Pisa (XV).**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al Collegio XV (Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara) erano assegnati 15 seggi. Furono presentate 11 liste tutte collegate col Collegio Unico Nazionale. A votazione completata il quoziente elettorale fu stabilito — per questo Collegio — in 40.370 voti; lo raggiunsero solo due liste: quelle del Fronte democratico popolare e della Democrazia cristiana con sette seggi ciascuna. Il seggio residuale fu assegnato al Collegio Unico Nazionale.

All'Ufficio centrale circoscrizionale i voti validi risultarono in numero di 726.661 ripartiti fra tutte le liste presentate.

I riscontri eseguiti in Giunta, sui verbali di tutte le sezioni portarono ai seguenti risultati: iscritti 812.147, votanti 745.214 con 726.894 voti validi, 18.126 voti nulli per

schede nulle e bianche e 194 voti contestati non assegnati.

Pertanto fra il totale dei voti validi stabiliti dall'Ufficio centrale circoscrizionale e quelli accertati dalla Giunta si era verificata una differenza in più di 233 unità salendo, così, il quoziente elettorale da 40.370 a 40.383.

Infine, gli accertamenti eseguiti dal Comitato d'indagine disposto successivamente dalla Giunta, hanno stabilito definitivamente queste cifre: voti validi 727.629, schede nulle, bianche e contestate non assegnate 17.585 con un totale di 745.214 votanti.

Contro le operazioni elettorali furono avanzati, regolarmente, in sede di Giunta, due reclami:

a) dal candidato Baccelli della Democrazia cristiana, il quale chiese la revisione di tutte le schede nulle e contestate, nonché delle preferenze per quanto lo riguardavano;

b) dell'elettore Cei ed altri, nell'interesse della lista dell'Unità socialista affermante, col conforto di atti notori, che alla medesima

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lista erano stati sottratti dai seggi, perché ritenuti nulli, circa 2.000 voti. In conseguenza si chiedeva la contestazione delle operazioni elettorali del XV Collegio ed il riesame di tutte le schede nulle e contestate del medesimo ed altresì di « contestare, ove d'uopo, la elezione del deputato proclamato nel Collegio Unico Nazionale in quanto la sua elezione dipendesse dalle operazioni e dalle proclamazioni elettorali della circoscrizione di Pisa ».

La Giunta ritenne, nella sua seduta del 17 luglio 1948, approvando le richieste del relatore del Collegio, che i due reclami fossero da prendere in attento esame, tenendo in

considerazione anche alcuni dati rilevanti già emersi dai sommari riscontri eseguiti d'ufficio e nominò — a termine dell'articolo 8 del Regolamento della Giunta — un Comitato d'indagine composto dal Relatore e dagli onorevoli Longhena e Monticelli.

Il Comitato d'indagine — in data 6 ottobre 1948 — riferì alla Giunta i risultati del suo minuto lavoro di accertamenti eseguito sulle schede nulle, bianche e contestate di tutta la circoscrizione. Sul totale di 18.320 schede nulle, bianche e contestate non assegnate era stata riconosciuta la validità di 735 schede per tutte le undici liste della circoscrizione e precisamente nelle proporzioni risultanti dal quadro riassuntivo seguente:

LISTE	Voti di lista		
	Dati (rettificati) dell'ufficio centrale circoscrizionale	Dichiarati validi dalla Giunta	Complessivi
1. — Fronte Democratico Popolare . . . . .	305.284	113	305.397
2. — Blocco Popolare Unionista . . . . .	2.541	10	2.551
3. — Partito dei Contadini d'Italia . . . . .	777	9	786
4. — Partito Repubblicano Italiano . . . . .	40.285	177	40.462
5. — Partito Cristiano Sociale . . . . .	4.609	18	4.627
6. — Movimento Nazionalista per la Democrazia Sociale	623	3	626
7. — Unità Socialista . . . . .	40.187	140	40.327
8. — Movimento Sociale Italiano . . . . .	9.857	11	9.868
9. — Partito Nazionale Monarchico . . . . .	2.967	3	2.970
10. — Blocco Nazionale . . . . .	6.625	13	6.638
11. — Democrazia Cristiana . . . . .	313.139	238	313.377
	726.894	735	727.629

Pertanto, oltre i voti recuperati per le liste minori, 140 voti si erano recuperati a favore della lista dell'Unità socialista, 177 per la lista del Partito Repubblicano Italiano, 238 per la lista della Democrazia cristiana e 113 per la lista del Fronte democratico popolare.

Quanto alla indagine sulle preferenze, richiesta dal candidato della Democrazia cristiana, il risultato era stato negativo.

In conseguenza di tali risultati, che hanno portato il quoziente elettorale definitivamente a 40.423 la lista circoscrizionale del

Partito Repubblicano conseguiva un seggio, mentre nel Collegio Unico Nazionale alla lista del medesimo Partito venivano a mancare 40.246 voti.

La lista dell'Unità socialista non raggiungeva, invece, il quoziente per 96 voti.

La Giunta approvò le conclusioni del suo Comitato nella seduta del 4 ottobre 1948 e ritenne che doveva essere attribuito un seggio alla lista del Partito repubblicano del Collegio di Pisa, con la conseguente contestazione dell'onorevole Enrico Parri, già proclamato nel Collegio Unico Nazionale.

L'onorevole Parri, con esposto del 13 ottobre 1948, chiese alla Giunta di respingere le conclusioni del Comitato d'indagine, adducendo che nessun reclamo era stato presentato contro i risultati elettorali nei riguardi del Partito repubblicano e contro la sua proclamazione, e aggiungendo che, in ogni caso, fosse ammesso a fruire dei diritti dei proclamati contestati: richiesta, quest'ultima, accolta dalla Giunta, che dette incarico allo stesso Comitato che aveva concluso le indagini già riferite, di procedere a quegli ulteriori accertamenti, anche in contraddittorio delle parti, opportuni ai fini della contestazione avvenuta.

Frattanto la candidata Mary Tibaldi Chiesa, della lista del Partito repubblicano italiano nel Collegio di Pisa, alla quale sarebbe spettato il seggio conquistato dalla lista — stante la elezione dell'onorevole Pacciardi nel Collegio Unico Nazionale — si rivolgeva, in data 24 novembre 1948, al Presidente della Giunta perché fosse ammessa nel contraddittorio istituitosi, rilevando che gli errori di giudizio sulle schede avevano fino ad allora impedito che i repubblicani della circoscrizione avessero il loro rappresentante.

Da parte sua l'onorevole Parri insistette — con nota 3 febbraio 1949 — perché « tutto il materiale elettorale fosse sottoposto a controllo, revisione e giudizio » e, quindi, anche quello « suscettibile di ridurre i voti alle singole liste con l'esame di tutte le schede valide del Collegio ».

La Giunta, però, respinse le richieste dell'onorevole Parri, precisando al suo Comitato che le parti dovessero essere ammesse solo all'esame delle 735 schede recuperate dal Comitato fra le nulle, bianche e contestate non assegnate del Collegio, rimanendo riservata alle parti medesime ogni deduzione e richiesta alla pubblica udienza stabilita in seguito alla contestazione.

Per procedere al lavoro disposto dalla Giunta, fu fissata, dal Comitato d'indagine, la seduta del 3 marzo 1949 nella quale intervennero, assistiti dai loro legali, l'onorevole Parri e la candidata Tibaldi Chiesa.

La difesa dell'onorevole Parri trovò regolare — a suo giudizio — il recupero di sole 28 schede delle 177 dichiarate valide dal Comitato d'indagine riguardanti la lista del Partito repubblicano, opponendosi per ragioni varie — principalmente perché le schede erano mancanti di controfirme e contenevano segni di riconoscimento — alla validità delle rimanenti 149 schede. Le deduzioni delle parti furono con ampiezza regolarmente verbalizzate.

In tale stato d'istruttoria la elezione contestata del Collegio di Pisa fu portata alla pubblica udienza del 9 marzo 1949.

La difesa della candidata Tibaldi Chiesa depositò in segreteria ed in termini le memorie difensive, così non fece quella dell'onorevole Parri.

Nella seduta pubblica, il Relatore del Collegio Unico Nazionale, onorevole Longhena, fece la sua esposizione. Interloquirono per la Tibaldi Chiesa l'avvocato Rizzo, per l'onorevole Parri l'avvocato De Leone.

La Giunta, riunitasi subito dopo esaurita la discussione, decise, dopo ampio esame, all'unanimità e tre astenuti, di proporre alla Camera l'annullamento della elezione dell'onorevole Enrico Parri nel Collegio Unico Nazionale, con la conseguente proclamazione a deputato della candidata Mary Tibaldi Chiesa, nel Collegio di Pisa.

\* \* \*

Le conclusioni alle quali è pervenuta la difesa dell'onorevole Parri — nella pubblica discussione — contestate, naturalmente, dal rappresentante la candidata Tibaldi Chiesa, possono riassumersi nelle seguenti questioni, che furono oggetto di attento esame della Giunta prima della decisione:

I. — *Poteva la Giunta esaminare i risultati della votazione del Collegio di Pisa in mancanza di reclami da ritenersi seri ed attendibili?*

La Giunta ha risposto affermativamente, ritenendo, anzitutto, che l'apprezzamento del Relatore e della Giunta se procedere o meno all'esame dei reclami presentati è insindacabile.

Ma, a parte la pregiudiziale d'insindacabilità, nella fattispecie l'esame era giustificato anche dall'articolo 8 del Regolamento della Giunta, al quale la difesa Parri si è richiamata invece a sostegno della sua eccezione.

V'è di più. Risultava dagli atti, a disposizione delle parti, che i reclami presentati contro le operazioni elettorali erano stati due ed uno di essi corredato da atti notori. Aggiungasi che dalle prime indagini eseguite — col maggior senso di responsabilità, dalla Giunta — a termini dell'articolo 2 del suo Regolamento (indagini che vengono e sono state, naturalmente, espletate per tutti i Collegi elettorali) erano emersi errori che rafforzavano anche le richieste dei reclamanti,

ma che da sé sole avrebbero giustificato ogni esame.

Era emerso, fra l'altro, che alle due liste che avevano raggiunto il quoziente erano stati calcolati in meno 204 voti ed in meno erano stati calcolati — complessivamente 251 voti — alla lista dell'Unità socialista e del Partito repubblicano italiano, le quali liste si trovavano nella condizione — degna della maggiore attenzione — di non avere raggiunto il quoziente la prima per 196 voti e per 98 voti la seconda. Inoltre era risultato che 219 voti erano stati attribuiti al Partito dei contadini d'Italia invece che al Partito repubblicano italiano.

E come se ciò non bastasse l'onorevole Pacciardi, riuscito primo eletto nella lista circoscrizionale, con voti 12.061 (rettificati poi a seguito dei recuperi in 12.085) era stato erroneamente classificato dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale al 7° posto con voti 1.206.

Tutti questi elementi emergevano dagli atti. Avventata, perciò, sotto ogni aspetto, l'eccezione avanzata dal Parri e più che giustificata — ferma la insindacabilità pregiudiziale — l'operato della Giunta.

II. — *Dato che i reclami erano circoscritti, in quanto con essi era chiesta la revisione delle schede nulle e contestate di determinate liste, poteva la Giunta sorpassare i limiti segnati dai reclami esaminando schede nulle e contestate anche in relazione ad altre liste?*

La questione sollevata, all'udienza, in questi termini rappresenta un altro motivo, da parte dell'onorevole Parri, di precludere alla Giunta il diritto alle indagini che essa ha eseguito e quindi di procedere alle conclusioni di merito alle quali è pervenuta. Si fonda — come più ampiamente si detrae da note stampate che la difesa Parri ha fatto pervenire ai singoli componenti la Giunta — soprattutto su una interpretazione dell'articolo 21 del Regolamento della Camera, senza tenere il dovuto conto delle disposizioni della vigente legge elettorale, nonché di quelle del Regolamento della Giunta.

Secondo l'assunto dell'onorevole Parri, la Giunta non potrebbe procedere — a termine dell'articolo 21 del Regolamento della Camera — all'annullamento di una elezione allorché manchi la regolare protesta. Non essendo stato pertanto, nella fattispecie, presentata protesta circa la lista del Partito repubblicano, la Giunta — si argomenta — avrebbe dovuto limitarsi all'esame delle liste

investite dal reclamo, senza possibilità — a seguito dei risultati ottenuti — di trarne le conseguenze giuridiche e, può aggiungersi, morali cui è pervenuta.

È bene dire subito che la Giunta, in linea di massima, ha ritenuto finora di avere il potere di esaminare i documenti che sono dalla legge messi in suo possesso e sottoposti alla sua verifica. Questo potere — che rappresenta anche un dovere — si evince non solo da una oggettiva e retta interpretazione della legge, ma è anche sostenuto dai commentatori più autorevoli della legge, come il Montalcini. Basta soffermarsi agli articoli 46, 50, 56, 58 e 62 della legge elettorale per persuadersi che i provvedimenti presi nel seggio elettorale circa le contestazioni ed i voti nulli sono *provvisori* (articolo 46) e, — come più specificatamente è detto nell'articolo 62 — è riservato alla Camera il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni ed all'Ufficio centrale.

Osservasi che i verbali delle operazioni con i documenti annessi (che sono le schede nulle, bianche e contestate e i fogli di scrutinio) vengono trasmessi direttamente ed in busta chiusa alla Camera, restando vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, i reclami e le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni e di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza (art. 56, comma 2° della legge elettorale). La competenza della Giunta delle elezioni di procedere di ufficio all'esame di tutti i verbali e documenti a sua disposizione è, dunque, assolutamente prevista dalla legge e — si noti — è precisato evidentemente che la Giunta possa variare i risultati dei verbali, secondo le risultanze accertate.

Ma v'è di più. In relazione alla legge elettorale si trovano le disposizioni del Regolamento della Giunta (articoli 2, 6 e 8) allorché prescrivono che ai Relatori vengano consegnati i verbali con annessi documenti, e che i Relatori medesimi possano avanzare le loro proposte in base ai documenti a loro disposizione, documenti che possono essere stati esibiti dalle parti; ma documenti anche che sono sottoposti — *d'ufficio* — esclusivamente al giudizio diretto della Giunta, come la legge prescrive e si è detto.

L'eccezione dell'onorevole Parri, sotto questo aspetto, appare chiaramente priva di base né, ormai, può trovare conforto nella deliberazione della Camera del 10 febbraio

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1949 circa l'elezione dell'onorevole Candido Grassi, proclamato nel Collegio XI, della quale la Giunta proponeva l'annullamento e circa la quale la Camera decise un'istruttoria suppletiva.

Allora, poiché la Giunta, tenuta presente anche la delicatezza della situazione dei risultati numerici, aveva proceduto d'ufficio agli accertamenti sulla validità della proclamazione dell'onorevole Grassi, si eccepì che ostava a quella procedura ed alle conclusioni alle quali la Giunta era pervenuta, l'articolo 21 del Regolamento della Camera. La Camera, tuttavia, non ritenne di poter trarre la conseguenza logica, dalla eccezione sollevata, che sarebbe stata la convalida dell'onorevole Grassi. Ora, però, la Camera, con la sua ulteriore deliberazione del 5 maggio 1949, che ha approvato l'annullamento della elezione dell'onorevole Grassi — così come la Giunta aveva deciso — ha finito con l'ammettere che la Giunta ha il diritto di procedere d'ufficio, nei modi e nei limiti prescritti dalla legge, per tutelare le espressioni della volontà popolare.

Quindi la interpretazione dell'articolo 21 del Regolamento della Camera nel senso che esso rappresenti preclusione è ormai stata respinta da una decisione della Camera stessa.

Sarebbe, perciò, superfluo ancora osservare che la limitazione di disamina alle sole liste per le quali sia stato presentato reclamo — pretesa dall'onorevole Parri — non solo urta contro i principi della legge ma è impossibile. Recuperati voti validi per una lista — come è avvenuto nel Collegio in discussione e in un altro Collegio, in questa legislatura — viene automaticamente a spostarsi il quoziente elettorale del Collegio ed è quindi necessario l'esame di tutte le schede nulle, bianche e contestate non assegnate riguardante tutte le altre liste presentate, al fine di determinare il nuovo quoziente. È necessario, altresì, procedere in tal modo anche per verificare se il recupero di schede di tutte le liste — contro le quali non esistono reclami — possa eventualmente, neutralizzare la situazione in rapporto a quello che ha raggiunto il quoziente con il recupero dei voti.

Per queste lineari ragioni la Giunta ha ritenuto infondata, rigettandola, la seconda eccezione dell'onorevole Parri, stabilendo che, anche se il reclamo fosse da ritenersi elemento indispensabile (e si è visto che non lo è) per procedere ad operazioni di revisione delle schede nulle, bianche e contestate non assegnate, è però evidente che una volta

iniziato, il lavoro deve essere completato in guisa che si arrivi a stabilire il quoziente reale e non fittizio per tutte le liste.

Respinta questa eccezione della difesa Parri, con l'affermazione di un principio conseguente alla prassi della Giunta ed ai deliberati della Camera, la Giunta non ha, tuttavia, mancato di rilevare che nella fattispecie non potrebbe eccepirsi neanche la mancanza di una protesta, cioè di un intervento, nei riguardi della lista del Partito repubblicano italiano.

Invero, allorché la Giunta ebbe impostata la contestazione, secondo la legge e gli elementi in suo possesso, c'è stato tempestivo ed operante l'intervento della candidata Tibaldi Chiesa, non solo nel suo interesse ma, altresì, evidentemente in rapporto alla lista del Partito repubblicano italiano nel Collegio di Pisa.

III. — *Le schede nulle devono essere esaminate solo se dichiarate nulle dal Presidente del seggio mentre non lo devono essere quando sono dichiarate nulle dall'Ufficio elettorale, così come non lo possono essere quelle ritenute valide dall'Ufficio?*

La difesa dell'onorevole Parri ha posto la questione in questi più precisi termini nella pubblica discussione. Essa è tuttavia legata ad altre osservazioni elevate dalla difesa stessa lungo la contestazione. Rappresenta — si può dire — il punto centrale e — secondo l'onorevole Parri — risolutivo, sostenuto in una postilla a stampa presentata ai membri della Giunta all'ultimo momento. Il ragionamento porterebbe a detrarre le schede nulle dichiarate valide dalla Giunta e recuperate tra le nulle, bianche e contestate non assegnate, detrazione che lascerebbe invariata la situazione e cioè la lista del Partito Repubblicano non acquisterebbe il quoziente e l'onorevole Parri resterebbe eletto nel Collegio Unico Nazionale.

Per raggiungere un tal fine il resistente ha ricorso ad un giuoco dialettico di considerazioni e di affermazioni, che appare più atto a confondere le idee e destare sospetti sul l'operato della Giunta che a rispettare la legge e la verità.

Esaminata con la dovuta obiettività la questione appare assai semplice e chiara nei suoi termini ben precisati dalla legge.

Anzitutto non esiste, contrariamente all'assunto del resistente, una distinzione fra schede nulle dichiarate tali dal Presidente del seggio,

e quelle dichiarate nulle dall'Ufficio. Basta leggere attentamente l'articolo 46 della legge elettorale, che è la chiave la quale apre la strada a tutta la procedura che porta alla verifica e quindi alla valutazione della Camera tutte le schede nulle, bianche e contestate non assegnate.

L'articolo 46 stabilisce che il Presidente del seggio pronunzi *in via provvisoria*, udito il *parere* degli scrutatori... sulla nullità dei voti. E nient'altro.

Si tenga, quindi, ben presente, ed a tutti gli effetti, che la pronunzia sulla *nullità dei voti* spetta al Presidente e solo ad esso ed *in via provvisoria*. Conseguentemente è chiaro debba spettare alla Giunta — per i combinati disposti dall'articolo 46 medesimo, e degli articoli 50, 53, 56, 58 e 62 — ogni decisione definitiva sulle schede nulle, sulle bianche e sulle contestate.

Così essendo stabilito dalla legge non ha fondamento l'assunto dell'onorevole Parri il quale, invece, troverebbe nella legge un *giudicato* circa le schede nulle, davanti al quale la Giunta e la Camera dovrebbero fermarsi, giudicato che — sempre secondo l'onorevole Parri — dovrebbe essere considerato definitivo alla stregua di quello per le schede valide.

Ora è da osservare che il giudizio del seggio sulle schede valide è definitivo a meno non intervenga impugnativa di falso del processo verbale e di quanto in esso è affermato, oppure non siano rilevate violazioni di legge ed irregolarità in base alle quali la Giunta disponga — come può disporre — di rivedere le schede valide. Sicché può dirsi che una pronunzia di carattere definitivo non si determini neanche per le schede valide.

Come può pretendersi, allora, che esista un giudicato, che non ammetta alcun riesame, sulla nullità dei voti che solo in via provvisoria viene pronunziata nel seggio?

Può, senz'altro, confermarsi che la Giunta delle elezioni in base alla legge, al Regolamento ed a decisione della Camera, ha il potere di verifica e quindi di rettifica su tutti i documenti che sono, per norma di legge mandati direttamente alla Camera, col divieto tassativo di intervento da parte di altri organi.

La Giunta, quindi, poteva, anzi doveva, esaminare e giudicare le schede nulle del Collegio di Pisa. E lo stesso resistente finisce — nelle sue deduzioni — con l'ammetterlo subordinando, a suo giudizio, l'esame alla esistenza di una protesta. Ma, come si è visto la protesta esiste e, comunque, la mancanza

di essa, per decisione della Camera, non è motivo di preclusione alle indagini che la Giunta compie per l'accertamento della verità. Da questo punto di vista è superfluo prospettarsi il dubbio sulla equiparabilità o meno dei voti contestati coi voti non contestati anche se nulli, dubbio che non può trovare, in definitiva, reale fondamento nella legge.

IV. — *Poteva la Giunta dichiarare valide schede nulle che non erano contrassegnate dalla firma del Presidente del seggio e degli scrutatori, ma solo di uno o due di essi, e schede contenenti segni di riconoscimento?*

La Giunta nella seduta del 6 ottobre 1948 prese atto della relazione del Comitato d'indagine approvandone le conclusioni e con esse anche i criteri con i quali il Comitato medesimo aveva selezionato le schede ritenendone la validità. Così essendo, la Giunta nel prendere le definitive decisioni, dopo la pubblica discussione, non poteva che respingere l'eccezione avanzata dalla difesa Parri.

Le 735 schede dichiarate valide dimostrano netta, in ognuna di esse, la volontà dell'elettore di votare per una determinata lista. Questa volontà inequivocabile dell'elettore è certo precipuo ed indispensabile elemento voluto dalla legge, elemento al quale sono stati richiamati, con circolari del Ministro dell'interno, alla vigilia delle elezioni del 18 aprile, gli Uffici elettorali.

Gli errori d'interpretazione della legge e delle circolari commessi nei seggi elettorali non potevano che essere corretti dalla Giunta. Ma l'eccezione dell'onorevole Parri si riferisce anche alla mancanza nelle schede di qualcuna delle firme previste dalla legge, ed altresì a segni riscontrati nelle schede da doversi ritenere segni di riconoscimento.

Quanto alla mancanza di qualcuna delle firme è evidente che essa non può mettere in dubbio alcuno la validità della scheda e, d'altra parte, l'articolo 51 della legge elettorale non comprende tra le cause di nullità tale omissione. Ed è evidente anche che la pretesa insufficienza di vidimazioni non possa avere fatto sorgere — come è stato ipotizzato — alcuna confusione tra schede nulle e valide.

Circa le schede che porterebbero segni di riconoscimento, non possono ritenersi come tali segni, la maggior parte occasionali, privi di significato speciale e non certo — come richiede la legge — fatti artificialmente.

Il segno di riconoscimento può sussistere quando in alcune sezioni o in qualche comune si trovino molte schede segnate identicamente o in modo tale da fare apparire un accordo fra le parti. Il che assolutamente non si riscontra negli esami compiuti e — si tenga presente — per decine di migliaia di schede.

V. — *La Giunta nel prendere le sue decisioni, in relazione alle schede nulle, contestate e bianche, ha eliminato quelle di esse già attribuite dall'Ufficio elettorale, evitando un erroneo computo dei voti?*

La questione investe in pieno l'operato e le conclusioni della Giunta, arrivando il resistente a mettere in dubbio la buona fede delle procedure nonché l'esattezza dei calcoli numerici.

Più specificamente si è affermato che il Comitato di indagine ha prelevato le schede nulle e contestate, riunendole poi in modo da rendere impossibile alcuna discriminazione fra le schede nulle e quelle contestate, nonché la ricostruzione della originaria situazione, e che non sia stato tenuto conto di quanti voti provenienti dalle schede contestate erano già stati assegnati, con la conseguenza che una parte almeno di essi sarebbero stati computati due volte.

Nulla di meno esatto.

Per uscire dalle ipotesi in cui si è adagiata la difesa dell'onorevole Parri, che potrebbero far dubitare della consistenza delle conclusioni alle quali è dovuta venire la Giunta, mezzo semplice è quello di dare la dimostrazione precisa e matematica che le procedure adottate dalla Giunta sono state svolte con la massima oculatezza.

Anzitutto è da affermare che plichi e sottoplichi — prescritti dalla legge — sono giunti alla Camera in perfetta integrità. Ciò rilevasi perché anche su tale regolarità sono stati ipotizzati sospetti.

È forse opportuno chiarire che alla Giunta verbali e documenti giungono in buste appo-

sitamente indicate dalla legge e, più specificatamente, che una di dette buste contiene le schede nulle, bianche e contestate ed un'altra le schede senza appendice, deteriorate senza bollo o firma.

Si censura e si eleva il sospetto sul metodo adottato dal Comitato d'indagine per la prelevazione delle schede dalle buste. È stato il più semplice e logico ed è per lo meno strano che possano prospettarsi osservazioni di simile genere.

Il Comitato d'indagine ha — con tutte le garanzie — aperte le buste sopra indicate dalle singole sezioni del Collegio ed ha esaminato tutte le schede in esse contenute prelevando quelle ritenute valide. Ogni scheda prelevata è stata debitamente numerata, in modo da potersi fare sicuro riferimento alla sezione di provenienza.

Così ha proceduto il Comitato per tutte le schede nulle e contestate del Collegio, complessivamente in numero di 18.126.

Il Comitato ha constatato se la scheda portasse scritto o meno il motivo per cui era stata allegata al verbale, e ciò al fine di distinguere le schede contestate già assegnate da quelle non assegnate, dalle nulle e dalle bianche. Al recupero, naturalmente, si è proceduto con attento riscontro dei verbali ed escludendo — tra le schede contestate — quelle già assegnate regolarmente dal seggio e che pertanto erano già computate fra le schede valide.

I risultati cui è pervenuto il Comitato d'indagine, che hanno avuto l'approvazione della Giunta, debbono ritenersi ineccepibili e per lo scrupolo obiettivo e per gli accorgimenti tecnici costantemente seguiti.

E per sempre maggiore chiarezza si ritiene opportuno far seguire una tabella contenente l'indicazione dei Comuni e delle sezioni da cui le 177 schede recuperate a favore della lista Repubblicana sono state prelevate.

Inoltre la tabella dimostra a quale categoria appartengono le schede assegnate al Partito repubblicano e cioè se alle nulle, alle contestate non assegnate o alle bianche.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ELENCO PARTICOLAREGGIATO DELLE 177 SCHEDE CHE IN SEGUITO AL RIESAME IN SEDE DI VERIFICA DEI POTERI SONO STATE ASSEGNATE ALLA LISTA N. 4 (PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO) NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PISA

Comuni	Sezioni	Schede assegnate al P. R. I.	Schede dalle quali furono prelevate presso ciascuna sezione
<i>Provincia di Pisa:</i>			
Calci . . . . .	1 <sup>a</sup>	N. 1	Nulle e bianche
Capannoli . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
Cascina . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	7 <sup>a</sup>	» 3	»
» . . . . .	8 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	29 <sup>a</sup>	» 1	»
Castelfranco di Sotto . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 3	»
Castellina Marittima . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
Lari . . . . .	5 <sup>a</sup>	» 1	»
Montecatini Val di Cecina . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	7 <sup>a</sup>	» 1	»
Montopoli Valdarno . . . . .	5 <sup>a</sup>	» 1	»
Palaia . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	9 <sup>a</sup>	» 1	»
Peccioli . . . . .	7 <sup>a</sup>	» 1	»
Pomarance . . . . .	9 <sup>a</sup>	» 1	»
Ponsacco . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
Pontedera . . . . .	10 <sup>a</sup>	» 1	»
Riparbella . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	3 <sup>a</sup>	» 1	»
San Giuliano Terme . . . . .	7 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	8 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	14 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	16 <sup>a</sup>	» 2	»
» . . . . .	17 <sup>a</sup>	» 1	»
San Miniato . . . . .	8 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	16 <sup>a</sup>	» 1	»
Santa-Luce Orciano . . . . .	3 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 1	»
Santa Maria a Monte . . . . .	3 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	5 <sup>a</sup>	» 1	»
Terricciola . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	6 <sup>a</sup>	» 1	»
Vecchiano . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 1	»
Vicopisano . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	6 <sup>a</sup>	» 1	»
Volterra . . . . .	10 <sup>a</sup>	» 3	»
» . . . . .	11 <sup>a</sup>	» 1	»
Pisa . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	10 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	16 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	26 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	27 <sup>a</sup>	» 1	»



DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comuni	Sezioni	Schede assegnate al P. R. I.	Schede dalle quali furono prelevate presso ciascuna sezione
Pisa . . . . .	28 <sup>a</sup>	N. 1	Nulle e bianche
» . . . . .	41 <sup>a</sup>	» 2	»
» . . . . .	51 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	61 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	68 <sup>a</sup>	» 1	»
<i>Provincia di Livorno:</i>			
Campiglia Marittima . . . . .	2 <sup>a</sup>	N. 1	Nulle e bianche
» . . . . .	13 <sup>a</sup>	» 1	»
Castagneto Carducci . . . . .	5 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	6 <sup>a</sup>	» 1	»
Cecina . . . . .	10 <sup>a</sup>	» 1	»
Colle Salvetti . . . . .	7 <sup>a</sup>	» 1	»
Livorno . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	5 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	20 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	36 <sup>a</sup>	» 1	Contestate
» . . . . .	37 <sup>a</sup>	» 2	Nulle e bianche
» . . . . .	41 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	43 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	60 <sup>a</sup>	» 2	»
» . . . . .	71 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	80 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	82 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	100 <sup>a</sup>	» 6	Contestate
» . . . . .	104 <sup>a</sup>	» 1	Nulle e bianche
Piombino . . . . .	15 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	21 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	22 <sup>a</sup>	» 2	»
Portoferraio . . . . .	11 <sup>a</sup>	» 1	»
Rosignano Marittima . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	3 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	20 <sup>a</sup>	» 1	»
<i>Provincia di Lucca:</i>			
Bagni di Lucca . . . . .	2 <sup>a</sup>	N. 1	Contestate
» . . . . .	6 <sup>a</sup>	» 2	Nulle e bianche
» . . . . .	8 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	13 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	14 <sup>a</sup>	» 3	»
Barga . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 3	»
Camaiore . . . . .	7 <sup>a</sup>	» 1	»
Capannori . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 3	»
» . . . . .	6 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	16 <sup>a</sup>	» 6	Contestate
» . . . . .	16 <sup>a</sup>	» 1	Nulle e bianche
» . . . . .	22 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	36 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	42 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	49 <sup>a</sup>	» 1	»
Coreglia Antelminelli . . . . .	3 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	6 <sup>a</sup>	» 1	»

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comuni	Sezioni	Schede assegnate al P.R.I.	Schede dalle quali furono prelevate presso ciascuna sezione
Forte dei Marmi . . . . .	3 <sup>a</sup>	N. 1	Nulle e bianche
» » . . . . .	6 <sup>a</sup>	» 1	»
» » . . . . .	7 <sup>a</sup>	» 1	»
Galliciano . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
Lucca . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	5 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	10 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	12 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	16 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	21 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	26 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	27 <sup>a</sup>	» 2	»
» . . . . .	30 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	34 <sup>a</sup>	» 1	Contestate
» . . . . .	47 <sup>a</sup>	» 1	Nulle e bianche
» . . . . .	48 <sup>a</sup>	» 1	Contestate
» . . . . .	51 <sup>a</sup>	» 1	Nulle e bianche
» . . . . .	68 <sup>a</sup>	» 2	Contestate
» . . . . .	76 <sup>a</sup>	» 1	Nulle e bianche
» . . . . .	78 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	79 <sup>a</sup>	» 1	»
Molazzana . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
Pescaglia . . . . .	3 <sup>a</sup>	» 1	»
Pietrasanta . . . . .	6 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	14 <sup>a</sup>	» 1	»
Pieve Fosciana . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
Porcari . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
Stazzema . . . . .	8 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	10 <sup>a</sup>	» 1	»
Vagli di Sotto . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
» » . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»

*Provincia di Massa e Carrara:*

Aulla . . . . .	1 <sup>a</sup>	N. 1	Nulle e bianche
Carrara . . . . .	15 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	20 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	26 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	31 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	44 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	50 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	51 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	53 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	59 <sup>a</sup>	» 1	»
Comano . . . . .	3 <sup>a</sup>	» 1	»
Filattiera . . . . .	4 <sup>a</sup>	» 1	»
Fivizzano . . . . .	2 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	15 <sup>a</sup>	» 1	»
Fosdinovo . . . . .	1 <sup>a</sup>	» 1	»
Massa . . . . .	17 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	24 <sup>a</sup>	» 1	»
» . . . . .	26 <sup>a</sup>	» 2	»
Zeri . . . . .	3 <sup>a</sup>	» 1	»

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## RIEPILOGO

	TOTALE	Nulle e bianche	Contestate
Provincia di Pisa . . . . .	60	60	—
» Livorno . . . . .	35	28	7
» Lucca . . . . .	62	51	11
» Massa e Carrara . . . . .	20	20	—
	<u>177</u>	<u>159</u>	<u>18</u>

In definitiva, quindi, dalle 18.320 schede nulle, bianche e contestate non assegnate del Collegio di Pisa furono recuperate 735 schede per tutte le liste e di esse 177 per la lista del Partito repubblicano italiano. Di queste 177: 159 tra le schede nulle e bianche e 18 tra le contestate.

\* \* \*

In conseguenza del recupero dei voti sopra precisati la Giunta non poteva che dichiarare raggiunto il quoziente a favore della lista del Partito repubblicano italiano nel Collegio XV.

E, d'altra parte, il resistente onorevole Parri, malgrado tutte le eccezioni sollevate, non si è trovato in grado di dimostrare specificatamente alla Giunta gli errori di calcolo in cui sarebbe incorso il Comitato d'indagine.

Il Relatore deve, però, soggiungere per sincerità e per maggiore chiarimento se fosse ancora necessario, che anche dopo la decisione della Giunta, davanti alle insistenti proteste dell'onorevole Parri, non ha mancato di procedere ai più minuti riscontri sui risultati già acquisiti ed approvati. Un tale lavoro non ha fatto che confermare i risultati esposti.

Il Relatore ha fatto di più. Ha tenuto, financo, conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti della Giunta sulla base delle osservazioni e dei calcoli prospettati dall'onorevole Parri e si è dovuto convincere che il resistente ha fondato ragionamenti e calcoli su sommaria e mal compresa visione dei documenti e, peggio, su cifre presuntive il

che, poi, è evidentemente ed in modo assoluto inammissibile. Qualunque delle ipotesi prospettate dall'onorevole Parri, presa in esame, non può mai impedire che la lista del Partito repubblicano raggiunga il quoziente.

La difesa Parri nel formulare le sue conclusioni in udienza non ha insistito sulla richiesta avanzata precedentemente (3 febbraio 1949) dal resistente, di revisione totale delle schede valide del Collegio, adducendo che gli accertamenti eseguiti dalla Giunta rappresentavano « la parte suscettibile di produrre aumento di voti di lista non quella suscettibile di ridurre i voti stessi ».

La Giunta non poteva né doveva prendere in considerazione una tale richiesta, dato che nessun preciso atto per la invalidità delle medesime schede era emerso, né tanto meno affermato dal resistente. Non senza considerare la singolarità della richiesta dell'onorevole Parri, tendente a sottrarre voti alla lista del partito a cui appartiene ed a fargli perdere il seggio che gli spetta nella circoscrizione.

Per i suesposti motivi la Giunta delle elezioni propone alla Camera di procedere alla proclamazione della candidata Mary Tibaldi Chiesa, che nel Collegio XV si trova prima nella graduatoria delle preferenze della lista del Partito repubblicano italiano, salvo le proposte ed il procedimento su cui compete riferire al Relatore del Collegio Unico Nazionale.

NASI, *Relatore.*

**Relazione per l'annullamento della proclamazione dell'onorevole Enrico Parri, deputato per la lista del Partito repubblicano italiano nel Collegio Unico Nazionale (C. U. N.).**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella prima verifica delle elezioni vennero accertate inesattezze nei computi fatti dai vari uffici circoscrizionali, compreso quello di Pisa, per cui

la Giunta delle elezioni procedette a numerose rettifiche che provocarono successive variazioni nei dati del Collegio Unico Nazionale (C.U.N.), senza peraltro influire sull'assegnazione dei seggi disponibili ottenuti dalle diverse liste sia per quozienti che per maggiori resti.

In base a tali dati rettificati, la situazione nel C.U.N. risultava quale è indicata dallo specchio seguente:

TABELLA A

*Risultati iniziali (rettificati) del Collegio Unico Nazionale.*

LISTE	Voti (resti) devoluti al C. U. N.	Seggi assegnati per quozienti	Resti dei resti	Graduatoria dei maggiori resti	Seggi assegnati per maggiori resti
1 - Partito dei Contadini d'Italia . . . . .	50.597	..	50.597	7°	..
2. - Movimento Sociale Italiano . . . . .	379.202	2	63.542	6°	..
3. - (Blocco Popolare Unionista) . . . . .	.. .	..	..	..	..
4. - Unità Socialista . . . . .	594.849	3	121.359	2°	1
5. - Partito Nazionale Monarchico . . . . .	295.512	1	137.682	1°	1
6. - (Concentrazione Nazionale Combattenti Uniti) . . . . .	..	..	..	..	..
7. - (Partito Cristiano Sociale) . . . . .	..	..	..	..	..
8. - Democrazia Cristiana . . . . .	727.463	4	96.143	3°	1
9. - Partito Repubblicano Italiano . . . . .	400.838	2	85.178	4°	1
10. - Fronte Democratico Popolare . . . . .	703.629	4	72.309	5°	..
11. - (Movimento Nazionalista per la Democrazia Sociale) . . . . .	..	..	..	..	..
12. - Blocco Nazionale . . . . .	478.004	3	4.514	8°	..
	3.630.094	19			4
	Quoziente 157.830		segg i 23		

In seguito agli accertamenti determinati dai due reclami, tempestivamente presentati nella circoscrizione di Pisa, secondo quanto ha già esposto il relatore di quella circoscrizione, onorevole Nasi, il Partito repubblicano

italiano raggiungeva e superava il quoziente elettorale, acquistando il diritto al 15° seggio nella circoscrizione di Pisa. In dipendenza di tale assegnazione è venuta a variare la ripartizione dei resti del C.U.N. nel modo che segue:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B

Risultati del Collegio Unico Nazionale in dipendenza degli accertamenti  
nella circoscrizione di Pisa.

LISTE	Voti (resti) devoluti al C. U. N.	Seggi assegnati per quozienti	Resti dei resti	Graduatoria dei maggiori resti	Seggi assegnati per maggiori resti
1. - Partito dei Contadini d'Italia . . . . .	50.606	..	50.606	7°	..
2. - Movimento Sociale Italiano . . . . .	379.213	2	52.867	5°	..
3. - (Blocco Popolare Unionista) . . . . .	..	..	..	..	..
4. - Unità Socialista . . . . .	594.989	3	105.470	3°	1
5. - Partito Nazionale Monarchico . . . . .	295.515	1	132.342	2°	1
6. - (Concentrazione Nazionale Combattenti Uniti) . . . . .	..	..	..	..	..
7. - (Partito Cristiano Sociale) . . . . .	..	..	..	..	..
8. - Democrazia Cristiana . . . . .	727.421	4	74.729	4°	1
9. - Partito Repubblicano Italiano . . . . .	360.592	2	34.246	8°	..
10. - Fronte Democratico Popolare . . . . .	703.462	4	50.770	6°	..
11. - (Movimento Nazionalista per la Democrazia Sociale) . . . . .	..	..	..	..	..
12. - Blocco Nazionale . . . . .	478.017	2	151.671	1°	1
	3.589.815	18			4
	Quoziente 163.173		seggi 22		

Si traggono quindi le deduzioni seguenti:

Il quoziente del C.U.N., in conseguenza delle variazioni avvenute nei resti della circoscrizione di Pisa e per effetto altresì della diminuzione di un seggio, da 157.830 voti si eleva a 163.173;

la lista della *Democrazia cristiana*, con 727.421 voti, consegue 4 quozienti (come in precedenza), con un resto di 74.729;

la lista del *Fronte democratico popolare*, con 703.462 voti, consegue 4 quozienti (come in precedenza), con un resto di 50.770;

la lista dell'*Unità socialista*, con 594.989 voti, consegue 3 quozienti (come in precedenza), con un resto di 105.470;

la lista del *Blocco nazionale*, con 478.017 voti, consegue 2 quozienti (uno meno di prima), con un resto di 151.671;

la lista del *Movimento sociale italiano*, con 379.213 voti, consegue 2 quozienti (come in precedenza), con un resto di 52.867;

la lista del *Partito repubblicano italiano*, con 360.592 voti, consegue 2 quozienti (come in precedenza), con un resto di 34.246;

la lista del *Partito nazionale monarchico*, con 295.515 voti, consegue un quoziente (come in precedenza), con un resto di 132.342;

le altre liste non conseguono quozienti.

I seggi assegnati per effetto di quozienti così sono 18, e cioè uno meno di quelli che risultavano assegnati in precedenza.

In base ai maggiori resti l'assegnazione degli altri 4 seggi avviene come segue:

alla lista del *Blocco nazionale*, con resto di 151.671, viene assegnato il 19° seggio, e cioè la lista ottiene complessivamente 3 seggi, come in precedenza;

alla lista del *Partito nazionale monarchico*, con resto di 132.342, viene assegnato il 20° seggio, cioè la lista ottiene complessivamente 2 seggi, come in precedenza;

alla lista dell'*Unità socialista*, con resto di 105.470, viene assegnato il 21° seggio, e cioè la lista ottiene complessivamente 4 seggi, come in precedenza;

alla lista della *Democrazia cristiana*, con resto di 74.729, viene assegnato il 22° ed ultimo seggio disponibile, e cioè la lista ottiene complessivamente 5 seggi, come in precedenza.

La lista del Partito repubblicano italiano, che precedentemente otteneva il 23° seggio del C.U.N. per maggior resto (con 85.178: v. sopra, tabella A) lo perde per effetto del riassorbimento dei voti spettanti allo stesso Partito repubblicano italiano nella circoscrizione di Pisa, il che ne diminuisce la disponibilità di resti al C.U.N. a 34.246 (v. tabella B).

Perciò, nella seduta del 27 ottobre 1948, la Giunta ravvisava la necessità di contestare la elezione dell'onorevole Parri, e la dichiarava contestata, fissando, indi, a termini dell'articolo 11 del Regolamento, la udienza del 9 marzo 1949 per la discussione pubblica. Frattanto veniva data alle parti conoscenza dei documenti e consentita altresì, alla presenza dello stesso Comitato che aveva espletato le indagini sulla circoscrizione di Pisa, l'apertura dei pacchi sigillati contenenti le 735 schede recuperate come valide.

Nell'udienza della Giunta del 9 marzo 1949, assenti i reclamanti Baccelli Quirico e Cei Rolando, dopo l'esposizione del Relatore, la difesa della signora Mary Tibaldi Chiesa concludeva chiedendo l'annullamento della elezione dell'onorevole Enrico Parri e la proclamazione della Tibaldi Chiesa, quale deputato per la lista del Partito repubblicano italiano nella circoscrizione di Pisa; mentre la difesa dell'onorevole Parri chiedeva che la Giunta, respinto ogni ricorso, proponesse la convalida dell'elezione dell'onorevole Parri quale deputato per la lista del Partito repubblicano italiano nel Collegio unico nazionale.

La Giunta esaminava le varie questioni sottoposte al suo esame, e, vagliate le contrastanti ragioni, siccome è esposto nella relazione dell'onorevole Nasi per la circoscrizione di Pisa, riconosceva che la lista del Partito repubblicano italiano ha raggiunto il quoziente nella circoscrizione medesima, sicché vien meno il 23° seggio già deferito al C.U.N.

Conseguentemente la Giunta propone alla Camera l'annullamento della elezione dell'onorevole Enrico Parri, proclamato nella lista del P.R.I. per il Collegio unico nazionale, per far luogo alla proclamazione della signora Mary Tibaldi Chiesa quale deputato della lista del P.R.I. per la circoscrizione di Pisa.

LONGHENA. *Relatore.*